



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo.

/R.U.

**LA DIREZIONE GIOCHI
UFFICIO GIOCHI NUMERICI E LOTTERIE**

Il Dirigente

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.A. per la gestione del servizio del gioco del lotto;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed, in particolare l'art. 33, comma 1, successivamente modificato dall'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'attribuzione di un punto di raccolta a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di zone periferiche del Paese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed, in particolare, l'art. 41 con il quale è stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, concernente l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto ed, in particolare, l'art. 3 che stabilisce per le ricevitorie la soglia di incasso medio annuo da garantire;

Visto il decreto direttoriale del 12 dicembre 2003 sempre concernente l'ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto che ha, fra l'altro, stabilito in concreto i criteri da utilizzare ai fini dell'effettiva estensione della rete di raccolta;

Visto il decreto direttoriale del 16 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 2 che prevede la possibilità da parte dell'ufficio centrale competente di poter autorizzare, dopo aver acquisito il parere di apposita commissione all'uopo costituita, il rilascio di nuove concessioni del gioco del lotto a rivendite generi di monopolio, pur in assenza dei requisiti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, qualora la rivendita richiedente sia posta a distanza di almeno mille metri dalla ricevitoria attiva più vicina e, per i comuni con popolazione pari o superiore a diecimila abitanti, qualora tale distanza sia di almeno quattrocento metri;

Visto il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 16, comma 6 e seguenti, il quale prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ed, in particolare, l'art. 5 con il quale si estende l'obbligo di cui all'art. 16, comma 6 anche alle imprese individuali;

Visto il decreto direttoriale n. 499 del 25 febbraio 2019 con il quale è stata costituita la commissione per l'esame delle richieste di assegnazione di nuovi punti di raccolta del gioco del lotto di cui all'art. 2 del suddetto decreto direttoriale 16 maggio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza presentata il 26 febbraio 2019 dalla Sig.ra Lunadei Angela, titolare della rivendita ordinaria n. 4 sita in Amatrice (RI), Via Provinciale per L'Aquila, Frazione Scai, per ottenere la concessione di un nuovo punto di raccolta del gioco del lotto ai sensi del summenzionato art. 2;

Vista la nota del 24 aprile 2019 prot. n. 32653, con la quale l'Ufficio dei Monopoli per il Lazio – Sede distaccata di Rieti per il tramite della Sezione operativa territoriale di Viterbo – ha trasmesso la documentazione istruttoria ai fini della valutazione per il rilascio della richiesta autorizzazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione - di cui al sopra citato decreto direttoriale 16 maggio 2007 e successive modificazioni - nella seduta del 31 maggio 2019 -


determinato dal fatto che considerato che il comune risulta tra quelli colpiti dagli ultimi eventi sismici e che si ritiene utile favorire la ripresa delle attività sul territorio; considerato, altresì, la distanza intercorrente dalle ricevitorie più vicine la commissione esprime parere positivo all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che non sussistono elementi per discostarsi dal succitato parere;

AUTORIZZA

il rilascio della concessione per la raccolta del gioco del lotto alla Sig.ra Lunadei Angela, titolare della rivendita ordinaria n. 4 sita in Amatrice (RI) Via Provinciale per L'Aquila, Frazione Scai.

Roma,


Mario Lollobrigida

